



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LICATA
SEZIONE TECNICA
VIA LIBOTTI N. 9 – 92027 LICATA (AG) – TEL./FAX. 0922 774113
E-MAIL licata@guardiacostiera.it – SITO WEB www.guardiacostiera.it/licata

Ordinanza n. 15/2014

Il sottoscritto, Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Licata,

- RAVVISATA:** la necessità di aggiornare e disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Licata, che comprende il territorio dei Comuni di Licata e Palma di Montechiaro e che si estende dal torrente Canticaglione alla foce del fiume Naro;
- VISTI:** gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione, parte marittima;
- VISTI:** i Decreti Ministeriali 26 gennaio 1960 e 15 luglio 1974, relativi alla disciplina dello sci nautico;
- VISTI:** il D.P.R. n° 1639 del 02.10.1968 e successive modifiche ed il Decreto Legislativo n° 04 del 09.01.2012, disciplinanti l'esercizio della pesca marittima;
- VISTA:** la Legge 8 luglio 2003, n° 172 recante "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTO:** il Decreto Legislativo n° 171 del 18 luglio 2005 recante "Codice della nautica da Diporto" ed attuazione delle Direttive 2003/44/CE a norma dell'art. 6 della Legge 8 luglio 2003 n° 172;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale n° 146 del 29.07.2008, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171";
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 07/2005 in data 11.05.2005 relativa alla "Locazione e noleggio dei natanti da diporto" nel Circondario Marittimo di Licata;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 13/2008 in data 23.06.2008 relativa alla "Disciplina delle attività subacquee" nel Circondario Marittimo di Licata;
- VISTA:** l'Ordinanza n° 19/2014 in data 17.06.2014 del Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle che disciplina i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 07/2012 in data 29.05.2012 relativa alla sicurezza balneare;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n° 02.01.04/34660 in data 07 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "Ordinanza balneare – riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

VISTO: il D.D.G. n° 476 in data 01.06.2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana relativo alla "Disciplina delle attività balneari nella Regione Sicilia".

VISTO: il Dispaccio prot. n° 5055 del 01.05. 2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento la regolamentazione dei dispositivi denominati "Jetlev Flyer", "Flyboard" e dispositivi a questi assimilabili.

ORDINA

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali in genere ed in particolare degli specchi acquei frequentati dai bagnanti lungo il litorale marittimo di giurisdizione compreso tra i comuni di Licata e Palma di Montechiaro.
2. La presente Ordinanza si applica a **chiunque gestisca**, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), complessi balneari pubblici, complessi balneari sociali, colonie marine, arenili asserviti e spiagge libere – per quanto applicabile – frequentate da bagnanti, compresi i rispettivi specchi acquei antistanti.
3. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero la tutela dell'ambiente nel Circondario marittimo di Licata deve informare immediatamente la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita), tel. rete fissa 0922/774113, oppure via radio sul canale 16 VHF.

ARTICOLO 2

Stagione balneare e orario di balneazione

1. La Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente indica con proprio Decreto le date di inizio e di termine della stagione balneare, le date di apertura e chiusura degli stabilimenti balneari, nonché l'orario di balneazione.
2. Durante il periodo di apertura degli stabilimenti balneari e negli orari di balneazione, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari, ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità indicate nel successivo art. 9.

ARTICOLO 3

Pubblicità dell'Ordinanza

1. La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico agli ingressi ed in luoghi ben visibili per tutta la stagione in ogni struttura di cui all'art.1, comma 2, e deve rendersi compiutamente consultabile a semplice richiesta di chiunque lo desideri.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ZONE DI MARE RISERVATE ALLE ATTIVITA' BALNEARI ED IN CUI E' VIETATA LA BALNEAZIONE

ARTICOLO 4

Zone di mare riservate ai bagnanti

1. La zona di mare antistante il litorale del Circondario Marittimo di Licata, per una distanza di **200 (duecento) metri** di fronte alle coste pianeggianti e **metri 100 (cento)** di fronte a quelle cadenti a picco sul mare, è riservata, di norma, durante la stagione balneare, alla balneazione.

2. Il nuotatore/bagnante che si trovi al di fuori delle acque di cui al comma precedente, dovrà munirsi ed utilizzare il segnalamento previsto per l'attività subacquea o – in subordine - indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile.

ARTICOLO 5

Zone di mare vietate alla balneazione

È vietata la balneazione:

- a) nei porti;
- b) nel raggio di 200 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- c) fuori dai porti in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle navi per un raggio di 200 metri;
- d) a meno di 500 metri dalle navi alla fonda;
- e) a meno di 100 metri dalle zone in cui sfociano fiumi, canali e collettori di qualsiasi genere;
- f) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati o in zone destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf ecc);
- g) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è comunque disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento;
- h) nelle zone destinate alla mitilicoltura, acquacoltura e a 100 metri dalle stesse;

CAPO III

DISCIPLINA DELLA PESCA

ARTICOLO 6

Esercizio della pesca

1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, da intendersi comprensiva anche della pesca sportiva effettuata con qualunque attrezzo, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo punto 2) è **VIETATA** nella fascia di mare di metri 250 dalle spiagge durante l'orario di balneazione, e comunque al di fuori di tale orario in presenza di bagnanti.
2. La pesca subacquea è disciplinata dal D.P.R. n° 1639 del 2 Ottobre 1968 e successive modifiche ed integrazioni. La pesca subacquea è vietata:
 - a) nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti fino ad una distanza di 500 metri dalla riva.
 - b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - c) dal tramonto al sorgere del sole;
 - d) all'interno dei porti;
3. È, altresì, **VIETATO** attraversare la zona di mare dei 250 metri dalla costa con arma subacquea carica.
4. I conduttori di tutte le unità, quando avvistino le boe di segnalazione di subacquei, devono mantenersi da queste ad una distanza di almeno 100 metri.
5. Le gare sportive e le manifestazioni di pesca in genere sono regolamentate attraverso il rilascio di autorizzazione ed emissione di ordinanza da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

ARTICOLO 7

Obblighi prima dell'apertura ai fini della balneazione

1. Durante la stagione balneare, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al Capo I, deve predisporre un efficiente servizio di assistenza e salvataggio.
2. A tal fine i predetti soggetti devono:
 - a) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso posti ad una distanza di 50 metri l'uno dall'altro, in numero minimo di due per ogni concessione, parallelamente alla linea

di costa, in maniera tale da formare, per quanto possibile, una linea unica continua parallela alla costa fra le varie strutture destinate alla balneazione che si susseguono sul litorale. Tali gavitelli devono, inoltre, essere segnalati mediante il posizionamento a terra di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura: **“ATTENZIONE LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE INDIVIDUATO DA GAVITELLI DI COLORE ROSSO”**;

- b) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;
 - c) impiegare cartellonistica di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue comunitarie (italiano – inglese – francese o spagnolo o tedesco), ed una ulteriore lingua, eventualmente extracomunitaria, da individuare in base ai flussi turistici delle singole zone;
 - d) effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa;
 - e) rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.
3. I soggetti di cui al precedente comma 1) devono segnalare il *cd. limite acque sicure* per i bagnanti non esperti nel nuoto. Tale limite (batimetrica di metri 1,60) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ad intervalli non superiori a 5 metri, collegati da una cima le cui estremità siano ancorate al fondo. In assenza di tale segnalazione, i concessionari devono posizionare a terra, adeguata segnaletica con le caratteristiche descritte al precedente comma 2), lettera c, ben visibile dagli utenti riportante la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO”**.

ARTICOLO 8 ***Spiagge Libere***

1. È a carico dei Comuni rivieraschi provvedere a quanto previsto dal precedente art. 7 relativamente agli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti.
2. Qualora i Comuni non adempiano alla disposizione del comma 2 lettera a) dello stesso art. 7, hanno l'obbligo di posizionare sulle spiagge un idoneo numero di cartelli con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (mt. 200 dalla battigia) NON SEGNALATO”**.
3. Qualora i Comuni non adempiano alla disposizione del precedente art. 7 comma 3, hanno l'obbligo di posizionare sulle spiagge un idoneo numero di cartelli con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO”**.
4. Detta cartellonistica deve essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue comunitarie (italiano – inglese – francese o spagnolo o tedesco) ed una ulteriore lingua, eventualmente extracomunitaria, da individuare in base ai flussi turistici delle singole zone);
5. I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.
6. Il divieto di navigazione all'interno della fascia di mare riservata alla balneazione resta tale anche in assenza della segnaletica di cui ai precedenti commi.

ARTICOLO 9 ***Servizio di assistenza e salvataggio*** ***Obblighi dei Comuni costieri e dei concessionari durante la stagione balneare***

1. I Comuni costieri durante la stagione balneare devono predisporre un servizio di salvamento nelle spiagge devolute alla pubblica fruizione.
2. Nelle aree in concessione devono provvedervi i soggetti indicati all'art. 1, comma 2, in entrambi i casi anche mediante l'elaborazione di *“pianificazioni locali”* di cui al successivo art. 10 da concordare con l'Autorità Marittima. In mancanza della predetta pianificazione, il servizio deve essere reso attenendosi alle disposizioni del presente provvedimento; il servizio di assistenza e salvataggio deve essere assicurato durante l'orario di balneazione per tutta la durata della stagione balneare.

3. Durante la stagione balneare i Comuni e i concessionari/gestori devono:
- a) organizzare e garantire, ogni **100 metri** di fronte mare o frazione di 100 m, il servizio di salvataggio ai bagnanti con almeno un assistente, abilitato al salvamento e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:
 - brevetto di “*Assistente Bagnanti*” rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla “*M.I.P.*”;
 - brevetto di “*Bagnino di Salvataggio*” rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova;
 - *brevetto di “Assistente Bagnanti” rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).”*
 - b) assicurarsi che gli assistenti - sui quali comunque grava l’obbligo di osservare le prescrizioni sotto elencate, con discendente diretta e personale responsabilità in caso di inosservanza delle stesse - durante l’orario di balneazione:
 - indossino una maglietta **ROSSA** con scritta **BIANCA** ben visibile che ne identifichi la funzione (“**SALVATAGGIO**”);
 - siano dotati di fischietto;
 - siano impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e ciò previa sostituzione con un altro operatore abilitato;
 - vigilino per il rispetto della presente Ordinanza e segnalino immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/gestore, agli Ufficiali od Agenti di polizia giudiziaria tutti gli incidenti che dovessero verificarsi sia sugli arenili che in acqua;
 - stazionino, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione appositamente predisposta sulla battigia, o sulla torretta di avvistamento, ove esistente;
 - c) istituire ogni **100 metri** di fronte mare o frazione di 100 metri, una postazione di salvataggio in posizione tale da consentire all’assistente bagnanti la più ampia visuale possibile e dotata di:
 - un binocolo;
 - un paio di pinne, maschera e boccaglio;
 - un salvagente tipo torpedo/baywatch di tipo omologato con annessa sagola galleggiante;
 - un cavo di salvataggio di tipo galleggiante della lunghezza di 200 metri munito all’estremità di cintura o bretelle montato su un rullo saldamente fissato al terreno;
 - un mezzo marinaio o gaffa da poter impiegare quale dotazione ausiliaria dell’unità destinata al servizio di salvataggio;
 - un ombrellone di colore rosso recante la scritta “**SALVATAGGIO**” a lettere di colore bianco.
 - d) predisporre un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio - *pattino o battello di vigilanza* - ogni 100 metri di fronte mare, o frazione di 100 metri, con scafo dipinto di rosso e recante la scritta “**SALVATAGGIO**” a lettere bianche e della dimensione di almeno 15 (Quindici) centimetri di altezza, nonché la località sede della struttura balneare ed il nome della stessa.

Tali unità non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi e devono essere dotate di:

 - n. 2 (Due) salvagente anulari di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri;
 - un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi.

Le unità devono essere equipaggiate con un assistente bagnanti munito di brevetto ed essere posizionate, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante ovvero sulla battigia pronte per l’impiego in caso di necessità;
 - e) posizionare in prossimità della battigia e in un punto ben visibile, un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recante il nome dello stabilimento balneare di appartenenza;
 - f) esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti;
 - g) i soggetti indicati all’art. 1, comma 2 dovranno destinare un locale ad infermeria adibito a primo soccorso che dovrà essere opportunamente segnalato a mezzo di cartelli monitori, nel quale si dovrà ubicare il seguente materiale di soccorso:
 - Un lettino da ambulatorio con fondo rigido regolamentare;
 - due bombolette individuali di ossigeno medicale, da un litro cadauna;

- due maschere per ossigenoterapia di cui una della misura adulti ed una di tipo pediatrico;
 - un dispositivo di barriera per la respirazione bocca-bocca tipo “pocket mask” o similari;
 - aspiratore medico portatile;
 - un pallone “Ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - occorrente per far fronte a piccole ferite, ustioni, punture di insetti o altro;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;
- h) auspicabilmente dotarsi, fermo restando quando disciplinato dal Decreto Interministeriale recante *“Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita”* emanato in ottemperanza dell’art. l’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”*, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 2012, n. 189, di un defibrillatore semi automatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all’interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all’uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso;
- i) provvedere a segnalare opportunamente eventuali pericoli e, qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, issare, su apposito pennone ben visibile, una **bandiera rossa** e sconsigliare i bagnanti dall’immergersi in mare. Analogamente dovrà issarsi la bandiera rossa in caso di sospensione temporanea del servizio di assistenza. Al termine delle predette situazioni la bandiera rossa deve essere ammainata;
- j) provvedere, in caso di vento forte, ad issare una **bandiera gialla** e a chiudere gli ombrelloni. Al calare del vento, la predetta bandiera deve essere ammainata;
- k) nel caso in cui una struttura destinata alla balneazione sia dotata di piscina, organizzare un adeguato e costante servizio di assistenza e soccorso, in prossimità della stessa, secondo la normativa specifica;
- l) assicurarsi che gli assistenti bagnanti svolgano continuativamente il loro servizio per l’intero orario della balneazione, provvedere alla loro sostituzione con altro soggetto abilitato sia in caso di necessità che per consentirne la turnazione;
- m) auspicabilmente dotarsi di apparati radio VHF marino garantendo così contatti diretti ed interventi tempestivi da parte dell’organizzazione di soccorso;
- compilare ed inviare senza ritardo all’Autorità Marittima la scheda di pronto intervento, qualora vi sia stata un’attività di soccorso da parte dell’assistente bagnante, al seguente contatto e-mail: licata@guardiacostiera.it ovvero al n. fax. 0922-774113.
4. Può essere consentita, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario/gestore, la sospensione temporanea del servizio di assistenza ai bagnanti da parte di uno stabilimento balneare esclusivamente previo accertamento che l’assistente bagnanti dello stabilimento confinante sia presente e possa concretamente e fattivamente assicurare la vigilanza sugli specchi acquei di entrambi gli stabilimenti il cui totale di fronte mare da vigilare non superi i 200 metri.
- In mancanza di stabilimenti balneari adiacenti, non è consentito l’allontanamento dell’assistente bagnanti se non idoneamente sostituito.
- Inoltre:
- La sospensione può avere la durata massima di un’ora nell’arco temporale compreso tra le ore 13:00 e le ore 15:00;
 - La sospensione, nell’ora indicata da ciascuna struttura balneare, deve essere mantenuta per l’intera stagione balneare ed organizzata a cura e sotto la diretta responsabilità dei concessionari/gestori delle medesime strutture;
 - Per l’intero periodo di sospensione deve essere issata la bandiera rossa sulla postazione di controllo interessata e posizionata idonea cartellonistica con indicazione della denominazione della struttura balneare adiacente che assicuri nella predetta fascia oraria il servizio di assistenza e salvataggio; al fine di usufruire della predetta sospensione, deve essere acquisito, da parte della struttura balneare

- interessata, idoneo reciproco atto scritto di consenso tra le strutture adiacenti, da conservarsi per l'esibizione agli organi di controllo;
- Deve essere comunicato chiaramente l'orario di sospensione mediante l'apposizione di cartelli all'ingresso della struttura balneare ed in prossimità della battigia, nonché a mezzo diffusione con altoparlante di avvisi all'inizio ed alla fine della sospensione.
 - Qualora non sia possibile attuare, per qualsiasi motivo, anche una sola delle condizioni suddette, non è consentito al concessionario/gestore della struttura balneare di potersi avvalere della possibilità di sospensione temporanea del servizio assistenza ai bagnanti.
5. È data facoltà al concessionario/gestore impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa, al natante di cui al precedente comma 3 lett. d), una moto d'acqua (*acquascooter*), alle seguenti condizioni:
- a) presentazione all'Autorità Marittima di formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
- i nominativi e i titoli *-patente nautica e brevetto di assistente bagnante-* del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - modalità di svolgimento del servizio di salvamento;
 - polizza assicurativa (*da allegare in copia*) dell'unità che oltre a prevedere la copertura per Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate;
 - apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità nell'espletare il servizio di salvamento con acquascooter;
 - installazione di un corridoio di lancio;
 - destinazione in via esclusiva all'attività di salvamento, senza impiego in attività di pattugliamento o altro.
- Le moto d'acqua devono:
- essere equipaggiate con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto entrambi obbligatoriamente devono indossare un casco omologato per sport acquatici;
 - essere dotate di barella per il salvamento omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto;
 - riportare la dicitura "**SALVATAGGIO**" ed il nominativo dello stabilimento e/o della ditta;
 - essere posizionate, durante l'apertura dello stabilimento, sulla battigia unitamente al pattino e tenute pronte ed efficienti per l'impiego in caso di necessità;
6. **La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento viene rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (*condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.*).**
7. **Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito, secondo le modalità sopra riportate, anche nelle ipotesi in cui sia autorizzata la balneazione al di fuori degli orari e dei periodi di normale apertura degli stabilimenti balneari.**

ARTICOLO 10

Servizio di salvataggio collettivo

1. I Comuni costieri ed i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza hanno facoltà di assicurare il servizio di salvataggio, anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Marittima, che preveda:
- a) un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti ben determinati della costa;
- b) la turnistica ed il numero degli addetti al salvamento;
- c) locali che all'occorrenza devono essere adibiti a primo soccorso;
- d) il soggetto responsabile dell'organizzazione di tale servizio.
2. I Comuni costieri e le associazioni di concessionari che intendano organizzare il servizio di salvataggio per conto dei propri associati devono far pervenire all'Autorità Marittima una proposta di "*piano collettivo di salvataggio*" contenente le generalità del legale

rappresentante, i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio e l'elenco degli stabilimenti presso i quali sono ubicate le singole postazioni di salvataggio.

3. Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima può disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.
4. In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare deve disporre di un proprio servizio di salvataggio.

ARTICOLO 11

Servizio di assistenza e salvataggio nelle spiagge libere

1. Nelle spiagge libere frequentate dai bagnanti i Comuni costieri, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento nei modi previsti dai precedenti artt. 9 e 10, devono posizionare all'ingresso e in più punti nell'ambito delle relative spiagge, un idoneo numero di cartelli (predisposti secondo le caratteristiche di cui all'art.7, comma 2 lett. c), riportanti la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.
2. I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della predetta segnaletica e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

CAPO V

NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLA BALNEAZIONE

ARTICOLO 12


Corridoi di lancio

1. I concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti sono tenuti a delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua.
2. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) Larghezza 20 metri. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 10 metri, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari od inferiore al limite di 20 metri;
 - b) Profondità (lunghezza) 200 metri dalle coste pianeggianti e metri 100 da quelle cadenti a picco sul mare;
 - c) Delimitazione costituita, ai lati, da due sagole, portanti tarozzi galleggianti rossi, distanti tra loro non più di 10 metri, e sostenute da gavitelli, di colore giallo o arancione, distanziati ad intervalli di 50 metri, di cui i primi, verso terra, ancorati a 5 metri dalla battigia, e gli ultimi, verso mare, fino al limite della zona di mare destinata alla balneazione;
 - d) Individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) All'inizio del corridoio lato terra, deve essere posizionato un cartello ben visibile (redatto in più lingue) indicante "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE";
3. Aree in concessione per stabilimenti balneari;
 - a) Qualora i concessionari di stabilimenti balneari intendano operare il noleggio di natanti di cui al precedente para 1, nell'ambito della concessione, devono realizzare i corridoi di lancio di cui al precedente para 2;
 - b) In particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa, in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione;
4. L'avvenuto posizionamento del corridoio di lancio, preventivamente autorizzato dalla Regione Autonoma Sicilia, deve essere immediatamente comunicato per iscritto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata;
5. Norme di comportamento:
 - a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi;

- b) le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti;
- c) all'interno dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio, l'ancoraggio e comunque la sosta se non per il tempo strettamente necessario all'imbarco/sbarco di passeggeri;
- d) all'interno dei corridoi di lancio è vietata la balneazione.

6. CORRIDOI DI LANCIO PER KITESURF

- a) Nelle zone di mare destinate alla balneazione l'atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire all'interno di appositi corridoi di lancio/atterraggio che devono essere installati lungo un fronte battigia non inferiore a 30 metri, che si sviluppa verso il largo per una distanza di 100 metri dalla stessa fino al raggiungimento di un'ampiezza non inferiore ad 80 metri, come meglio evidenziato nel sottostante schema:



- b) i corridoi devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 400 metri dalla battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra;
- c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- d) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 400 metri deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 centimetri con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione;
- e) ogni gavitello deve riportare la dicitura "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO DIVIETO DI BALNEAZIONE", tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la predetta dicitura anche in più lingue;
- f) il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie;

7. CIRCOLAZIONE DEI KITESURF NEI CORRIDOI:

- a) quando i fondali lo consentono la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del "body drag" che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 metri dalla battigia; in caso contrario il corridoio sarà attraversato a piedi di corsa;
- b) nei 100 metri sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
- c) l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
- d) REGOLE PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE
 - a. quando due unità kitesurf navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra vento dà la precedenza sollevando il kite; quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite;
 - b. quando due unità kitesurf procedono nella stessa direzione, quella sopravvento dà la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando;

- c. quando un'unità kitesurf incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando e ciò a prescindere dalle mure;
- d. per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 13

Norme di circolazione in assenza di corridoi di lancio

1. Durante la stagione balneare, negli orari di balneazione stabiliti con apposito Decreto dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, è vietato a tutte le unità, sia da diporto che da traffico o da pesca, compresi tavole a vela, (windsurf), kitesurf, surf da onda e scooter acquatici, di circolare di sostare e/o di ancorarsi negli specchi acquei destinati alla balneazione;
2. Le unità di cui al comma 1, salvo i casi specifici disciplinati dagli articoli seguenti della presente ordinanza, possono evolvere, transitare e sostare solo nel fronte di mare ubicato ad oltre i **metri 250 (duecentocinquanta)** dalle coste pianeggianti e **metri 150 (centocinquanta)** dalle coste cadenti a picco sul mare.
3. E' tuttavia consentito, esclusivamente ai sotto elencati tipi di natanti, di circolare e sostare, in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli, entro i 250 metri dalla battigia e entro i 150 metri dalle coste cadenti a picco sul mare, a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti nonché collisioni con altri scafi:
- *natanti a remi tipo jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, standing up pudding (SUP), optimist e simili, comunque non provvisti di motore.*
4. Le unità di cui al comma 1 del presente articolo, se condotte a motore, possono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente i corridoi di lancio. Le medesime unità, in mancanza di corridoi di lancio, possono raggiungere la riva utilizzando l'esclusiva propulsione a remi mantenendo una rotta quanto più possibile perpendicolare alla battigia, che faccia pertanto chiaramente intendere la traiettoria dell'unità e prestando la massima attenzione ad eventuali bagnanti e/o persone intente in attività subacquee. In ogni caso, ferma restando il divieto di ancoraggio di cui al comma 1 del presente articolo, l'avvicinamento alla battigia da parte delle predette unità condotte a remi è consentita temporaneamente al solo fine di permettere l'imbarco/sbarco di persone e/o per comprovate urgenti necessità.
5. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica alle unità navali delle Pubbliche Amministrazioni in servizio di istituto, nonché a quelle che effettuino i campionamenti delle acque ai fini della balneazione, eseguiti in aderenza al contenuto del D.P.R. 470/1982 e successive modifiche. Ai fini del riconoscimento tali mezzi devono riportare la seguente scritta chiaramente leggibile: "*Servizio campionamento*", qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento devono, altresì, tenersi alla distanza di almeno 10 metri da eventuali bagnanti.
6. Durante il periodo della stagione balneare, valgono i limiti di navigazione rispetto alla costa previsti dall'ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle n° 19/2014 del 17.06.2014.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLA NAUTICA DA DIPORTO

ARTICOLO 14

Dotazioni di sicurezza delle unità da diporto

1. Le dotazioni di sicurezza per le unità da diporto in genere sono disciplinate dal Decreto n. 146 del 29.07.2008 (All. V) in relazione alla distanza dalla costa nonché dal D.M. 387 del 29.09.1999.

ARTICOLO 15

Circolazione degli acquascooter, jet ski e mezzi nautici similari

1. Limitazioni e divieti – La navigazione, sosta ed ormeggio con acquascooters (moto d'acqua), jet ski e mezzi nautici similari, nel Circondario Marittimo di Licata è vietata:

- a) Ad una distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) e superiore a metri 1852 (milleottococinquanta due) dalla costa;
 - b) In ore notturne ed in condizioni meteomarine sfavorevoli;
 - c) A meno di 100 metri da galleggianti, boe, gavitelli e similari, sormontati o meno da segnali marittimi, anche da pesca, nonché da quelli che segnalano la presenza di sub;
 - d) Negli specchi acquei destinati alla balneazione di cui all'art. 4;
 - e) Negli specchi acquei interdetti alla navigazione.
2. Condizioni per l'esercizio – L'utilizzo degli acquascooters (moto d'acqua), jet ski e dei mezzi nautici similari nel Circondario Marittimo di Licata è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- a) Ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 18.07.2005, n° 171, la conduzione degli acquascooters è consentita esclusivamente a coloro che abbiano conseguito la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 09 ottobre 1997, n° 431, qualunque sia la potenza del motore imbarcato;
 - b) In navigazione negli approdi del Circondario Marittimo di Licata, in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooters, jet ski e mezzi similari oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita (comunque non superiore a 3 nodi), dovranno dare la precedenza a tutte le altre unità in transito;
 - c) Durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate devono obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga ed un casco protettivo secondo le caratteristiche indicate nella Federazione Italiana Motonautica;
 - d) Gli acquascooters, jet ski e mezzi similari devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca sterzo con ritorno automatico). A bordo inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto;
 - e) Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando, altresì, di assumere non corrette posizioni di guida;
 - f) Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere tenuto a bordo in originale o in copia autentica;
 - g) L'acquascooter deve essere dotato di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile;
 - h) La partenza e l'arrivo in costa degli acquascooters, jet ski e mezzi similari, durante la stagione balneare, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio con le modalità contenute nell' articolo 12 e articolo 13.
 - i) Al fine di raggiungere i corridoi di lancio, gli acquascooters, jet ski e mezzi similari dovranno mantenere un rotta perpendicolare alla costa con l'uso del motore al minimo dei giri a velocità comunque non superiore a 3 nodi.
 - j) Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri di acquascooters, jet ski e mezzi similari non devono compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento ne devono turbare lo svolgimento di eventuali attività nautiche/ricreative.

ARTICOLO 16 **Attività dello Sci Nautico**

1. Limitazioni e divieti – Lo sci nautico nel Circondario Marittimo di Licata è vietato:
- a) In ore notturne ed in condizioni marine sfavorevoli;
 - b) Ad una distanza inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalle coste pianeggianti e a 300 (trecento) metri dalle coste cadenti a picco sul mare;
 - c) Nelle aree destinate alla balneazione di cui all'art. 4;

- d) All'interno degli approdi minori del Circondario Marittimo di Licata ed entro un raggio di 100 metri dall'imboccatura degli stessi;
 - e) Oltre un miglio dalla costa.
2. Condizioni per l'esercizio – L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal D.M. 26.01.1960 e successive modifiche ed integrazioni, è subordinato, oltre alle prescrizioni del presente articolo, anche a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di navigazione da diporto. Si riportano di seguito le principali norme previste:
- a) il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico deve essere munito di abilitazione alla condotta dell'unità che si conduce in relazione al tipo di navigazione e alla potenza del motore;
 - b) il conduttore deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
 - c) lo sciatore deve avere almeno 14 anni compiuti e deve indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa;
 - d) l'unità deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso, deve essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - e) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di traino;
 - f) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
 - g) è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
 - h) ciascuna unità può trainare soltanto una persona per volta, e non può contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo ascensionale, pesca, ecc.;
 - i) il mezzo nautico deve inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Sicurezza e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, e di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a 20 metri;
 - j) per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nell' articolo 12.

ARTICOLO 17

Esercizio del Paracadutismo Ascensionale

1. Limitazioni e divieti – L'esercizio del paracadutismo ascensionale nel Circondario Marittimo di Licata è vietato:
- a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine sfavorevoli;
 - b) ad una distanza inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalle spiagge e a 300 (trecento) metri dalle scogliere;
 - c) nell'ambito portuale e nei canali di accesso al porto di Licata;
 - d) negli ambiti portuali e nei canali di accesso degli approdi minori del Circondario Marittimo di Licata;
 - e) oltre un miglio dalla costa.
2. Condizioni per l'esercizio – La pratica del paracadutismo ascensionale nel Circondario Marittimo di Licata può essere effettuata alle seguenti prescrizioni:
- a) il conduttore delle unità trainanti deve essere in possesso della patente nautica (a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce) indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità. Lo stesso dovrà, comunque, essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;

- b) la persona trainata dovrà avere almeno 14 anni compiuti e deve indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa;
- c) l'unità deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso, deve essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- d) durante l'esercizio del paracadutismo ascensionale è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
- e) l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello deve inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
- f) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non deve essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi di decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- g) le fasi di decollo e di appontaggio devono avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia; la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di traino;
- h) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
- i) il paracadute ascensionale non deve mai superare la quota di 120 piedi (36.3 metri);
- k) è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nell'attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- l) l'unità può trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta, e non può contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, pesca, ecc.;
- m) il mezzo nautico trainante deve inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Sicurezza (D.M. n° 478 del 15.10.1999) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una adeguata cassetta di pronto soccorso, e di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a 20 metri;

ARTICOLO 18

Circolazione delle tavole a vela (windsurf)

1. Limitazioni e divieti – L'uso della tavola a vela (windsurf) nel Circondario Marittimo di Licata è vietato:
 - a) ad una distanza inferiore a metri 250 dalle coste pianeggianti e metri 150 dalle coste cadenti a picco sul mare;
 - b) nel porto di Licata;
 - c) all'interno dei porticcioli del Circondario Marittimo ed entro un raggio di 100 metri dall'imboccatura degli stessi;
 - d) Nelle aree destinate alla balneazione di cui all'art. 4;
 - e) in ore notturne ed in condizioni meteomarine sfavorevoli;
 - f) A meno di 100 metri da galleggianti, boe, gavitelli e similari, sormontati o meno da segnali marittimi, anche da pesca, nonché da quelli che segnalano la presenza di sub;
 - g) oltre 1000 metri dalla costa.

2. Condizioni per l'esercizio – L'uso delle tavole a vela (windsurf) nel Circondario Marittimo di Licata è subordinata all'osservanza delle condizioni sotto prescritte:
 - a) l'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni compiuti se la superficie velica è superiore a quattro metri quadrati, è di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela;

- b) coloro che esercitano l'attività di "windsurf" devono indossare un mezzo di salvataggio individuale del tipo conforme alla normativa in vigore indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate;
- c) durante la stagione balneare la pratica delle tavole a vela (windsurf) è consentita esclusivamente nello specchio acqueo compreso tra i 350 metri dalle spiagge (150 mt. da coste cadenti a picco sul mare) ed i 1000 metri dalla costa. Per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nell' articolo 12;
- d) la partenza e l'atterraggio devono avvenire entro appositi corridoi a ciò riservati. Qualora non installati, i conduttori devono attraversare la zona riservata alla balneazione con rotta perpendicolare alla battigia senza usufruire della vela, fino al limite di 60 metri dalla battigia e comunque fin dove non siano presenti bagnanti entro il raggio di 50 metri.

ARTICOLO 19

Circolazione delle tavole con aquilone (kitesurf)

1. Limitazioni e divieti – L'uso del kitesurf nel Circondario Marittimo di Licata è vietato:
 - a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - b) nell'ambito del porto di Licata;
 - c) ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle coste pianeggianti e a 300 (trecento) metri dalle coste cadenti a picco sul mare;
 - d) a meno di 100 metri da galleggianti, boe, gavitelli e similari, sormontati o meno da segnali marittimi, anche da pesca, nonché da quelli che segnalano la presenza di sub;
 - e) presso l'imboccatura del porto di Licata, ovvero nel raggio di mezzo miglio nautico dallo stesso e nel settore delle normali rotte di uscita e di accesso del porto;
 - f) oltre 1000 metri dalla costa.
2. Condizioni per l'esercizio – L'uso delle tavole con aquilone (di seguito denominate kitesurf) nel Circondario Marittimo di Licata è consentito alle seguenti condizioni e modalità:
 - a) il kitesurf può essere usato solo da coloro i quali abbiano compiuto i 16 anni di età che devono indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore; è obbligatorio l'uso del caschetto protettivo per coloro che svolgono attività di kitesurf nell'ambito di corsi di avviamento a tale disciplina;
 - b) è proibito in prossimità di strade e/o ostacoli fissi presenti sottovento lasciare l'attrezzo incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;
 - c) è fatto obbligo di dotare il kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. A titolo esemplificativo, per il kitesurf con barra di controllo a due linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee; sull'altra deve esserci una ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala. Per il kitesurf con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala);
 - d) Per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nell' articolo 12 comma 6.

ARTICOLO 20

Traino di "banana boat" e piccoli gommoni o similari

1. Limitazioni e divieti – Il traino di "banana boat" e di piccoli gommoni o similari nel Circondario Marittimo di Licata è vietato:

- a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - b) ad una distanza inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalle coste pianeggianti e a 300 (trecento) metri dalle coste cadenti a picco sul mare;
 - c) nelle aree vietate alla balneazione di cui all'art. 4;
 - d) oltre un miglio dalla costa.
2. Condizioni per l'esercizio – L'esercizio dell'attività di "banana boat" e traino di piccoli gommoni o simili nel Circondario Marittimo di Licata è subordinato inoltre all'osservanza delle seguenti condizioni:
- a) l'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 500 metri dalla costa pianeggiante e dei 300 dalle coste cadenti a picco sul mare utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
 - b) il conduttore delle unità trainanti dovrà avere almeno 18 anni, essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
 - c) il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008, n° 146 e, comunque, dovrà essere dotato di una gaffa, di un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di una cassetta di pronto soccorso. Dovrà essere munito di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso;
 - d) l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;
 - e) le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
 - f) la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio;
 - g) è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
 - h) le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

ARTICOLO 21

Disciplina sull'utilizzo di JetLev, Flyboard e dispositivi assimilabili

1. L'esercizio delle attività denominate "JetLev Flyer" e "Flyboard", è subordinato dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio di tali attività è subordinato alle seguenti prescrizioni:
 - a) Possesso della patente nautica. E' fatto salvo, per il "Flyboard", nel caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del predetto titolo non è necessario che l'utilizzatore del dispositivo sia munito di patente nautica;
 - b) L'età minima di utilizzo è di 18 anni;
 - c) L'esercizio di tali attività è consentita solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate favorevoli.
 - d) L'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1 è vietato all'interno della fascia riservata alla balneazione;
 - e) Il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acqua;
 - f) la partenza e l'atterraggio nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio;
 - g) la navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;

- h) Le predette attività sono consentite esclusivamente nel caso in cui coloro che hanno intenzione di esercitarla hanno l'utilizzo esclusivo di uno specchio acqueo rilasciato dall'Amministrazione regionale competente, da delimitare opportunamente con gavitelli di colore giallo e dotati di segnalamenti luminosi notturni.
- i) I limiti territoriali per l'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1 sono quelli previsti dell'articolo 27 comma 3 lettera c) del decreto Legislativo 171 del 2005 unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del D.M. 146/08 (distanza dall'unità madre);
- j) E' fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
- k) E' fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.
- l) gli acquascooter/moto d'acqua utilizzati per svolgere l'attività devono essere dotati di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate;

ARTICOLO 22

Locazione e noleggio di natanti da diporto

1. La locazione ed il noleggio di unità da diporto sono disciplinate dall'ordinanza n° 07/2005 in data 11.05.2005.

ARTICOLO 23

Disposizioni Finali

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
2. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.
3. I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente ed in particolare:
 - Articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
 - Legge n° 172/2003;
 - Articoli 53 e 55 del D. Lgs. 18 luglio 2005, n° 171;
 - Decreto Legislativo n° 04 del 09.01.2012;
 - Articolo 650 del Codice Penale.
4. La presente Ordinanza sostituisce ed abroga quella n° 07/2012 in data 29.05.2012 ed ogni altra disposizione di altre proprie ordinanze che dovessero essere eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente.
5. La presente Ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'albo di questo Comando, nonché mediante inserimento sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/licata alla pagina "Ordinanze".

Licata, 01/07/2014

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Luca MONTENOVÌ